

N. / Rep.

Valdaone, lì

COMUNE DI VALDAONE

PROVINCIA DI TRENTO

CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA DELLA P.ED. 515 SUB 3, 4, 5 IN C.C.

DAONE, DELL’ANNESSA STRUTTURA E DEI PARCHEGGI CIRCOSTANTI.

L'anno _____, il giorno __ (_____) del mese di

_____ nella sede municipale del Comune di Valdaone, in via Lunga

n. 13, avanti a me, Garbato Alessio, Segretario comunale del Comune di

Valdaone, autorizzato, ai sensi dell’art. 166 del codice degli enti locali della

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.

2 a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del

Comune, sono personalmente comparsi i signori: -----

1. PELLIZZARI MIRKO, nato/a a _____ () il __.__.__,

Funzionario Responsabile del Comune di Valdaone C.F. e P. IVA

02362470227, domiciliato presso il Municipio di Valdaone, Via Lunga n. 13, il

quale agisce nel presente atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse

del Comune di Valdaone, codice fiscale 02362470227, nella sua qualità di

Funzionario Responsabile secondo quanto stabilito dal Piano Esecutivo di

Gestione 2026-2028 approvato con delibera della Giunta Comunale n.7 del

15.01.2026. -----

2. _____, nato/a a _____ () il

__.__.__, e residente a _____ (), via

_____ n. __, il quale dichiara di agire in nome e per conto

dell’impresa _____ con sede legale in _____

(), via _____ in qualità di titolare firmatario, di seguito

nominato AFFITTUARIO. -----

----- premesso -----

che con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del __.06.2026 si è stabilito di concedere con contratto d'affitto d'azienda l'Albergo Ristorante Bar "Vecchia Segheria" di sua proprietà contraddistinto dalla p.ed. 515 sub. 3, 4, 5 in C.C. Daone, oltre che i locali risultanti dalle piante allegate, anche le attrezzature descritte nell'inventario di consegna e quindi l'intera Azienda per la durata dalla data di stipula del contratto al 31.10.2031, mediante offerta economicamente più vantaggiosa al Signor/a _____ dietro il pagamento di un canone annuo di Euro _____, alle condizioni contrattuali contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del __.06.2026; -----

tutto ciò premesso e ritenuto facente parte integrante del presente atto, fra le parti intervenute si stipula e si conviene quanto segue: -----

Art.1

Il Comune di Valdaone, a mezzo del Funzionario Responsabile secondo quanto stabilito dal Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 approvato con delibera della Giunta Comunale n.7 del 15.01.2026, in nome per conto e nell'interesse del Comune medesimo ed in esecuzione della sopra richiamata deliberazione, concede con contratto d'affitto d'azienda all'impresa _____ con sede in _____, via _____, che a mezzo del suo titolare firmatario accetta, l'unità immobiliare ubicata a Pracul C.C. Daone, identificata dalla p.ed. 515 sub. 3, 4, 5, dalla struttura annessa che potrà essere utilizzata come deposito, magazzino e dai parcheggi antistanti l'edificio, come identificati nella planimetria che forma parte integrante e sostanziale seppur non

materialmente allegata, da destinare ad albergo ristorante bar con denominazione "Vecchia Segheria". -----

Art. 2

Il contratto d'affitto d'azienda, disciplinato dagli articoli 2561 e 2562 C.C., ha durata a partire dalla data di stipula del contratto e fino al 31.10.2031 senza necessità di disdetta. È riservata all'Amministrazione Comunale la facoltà di rinnovo, a sua esclusiva discrezione, con proprio formale provvedimento e stipula di apposito atto aggiuntivo, per un periodo massimo di ulteriori tre anni rispetto alla suddetta scadenza. In tale caso ne verrà data comunicazione all'affittuaria con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza originariamente fissata, il quale potrà aderire o meno al rinnovo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. L'immobile è dotato dell'attestato di prestazione energetica di cui alla Legge 03.08.2013, n. 90 di conversione con modifiche del decreto Legge 63/2013, redatta dal geom. Francesca Mussi n. AA00461-356 di data 30.12.2021. -----

Art. 3

L'affittuario dichiara di possedere tutti i requisiti morali, tecnici ed economici per assicurare il rispetto della normativa provinciale in materia di commercio, per garantire il rispetto della classifica acquisita per l'albergo ristorante bar "Vecchia Segheria" pari a due stelle e per assicurare la corretta gestione dell'immobile. -----

È vietata ogni diversa utilizzazione e destinazione d'uso dell'immobile e, in ogni caso, l'esercizio di attività pericolose o comunque diverse da quelle connesse all'albergo, ristorante e bar. -----

Il canone annuo di affitto d'azienda viene convenuto ed accettato in

€.____,____.= (_____) + IVA nella

misura di legge. Il canone di affittanza sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT al 75% di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati, rispetto al mese precedente la stipula. Il canone è soggetto ad I.V.A.. Il canone succitato dovrà essere corrisposto in rate anticipate con le seguenti scadenze e modalità: due rate di eguale importo pari, complessivamente, al prezzo di aggiudicazione + I.V.A., entro il 15.04 e 15.10. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da contestazioni od eccezioni dell'affittuario di qualsiasi specie e natura. In caso di ritardo nei pagamenti e ferma restando la facoltà del Comune di avvalersi della risoluzione del contratto, l'affittuario sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori, a decorrere dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo. Il Comune potrà, ove lo ritenga opportuno, prelevare i corrispettivi azionando la cauzione definitiva o fideiussione di cui al successivo articolo 4. L'unica prova dei pagamenti saranno le quietanze rilasciate dal proprietario. Tutto ciò indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 31 del presente contratto. -----

Art. 4

L'affittuario dovrà depositare prima della sottoscrizione del contratto, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali compreso quello del rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale, del pagamento delle utenze, del pagamento del canone alle scadenze previste, una cauzione definitiva infruttifera o fideiussione bancaria o assicurativa, pari a due annualità del canone offerto comprensivo di IVA, come previsto dall'avviso di gara. Tale garanzia dovrà essere conforme allo Schema Tipo di polizza approvato con

	Decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n.	
	193 e potrà essere fatta mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa,	
	che preveda: -----	
	- espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore	
	principale prevista dal 2°comma dell'art. 1944 del Codice Civile,	
	impegnandosi a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice	
	richiesta della stessa, inoltrata tramite posta certificata/lettera	
	raccomandata A/R. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta; -----	
	- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del	
	codice civile; -----	
	- l'indicazione che la garanzia si intende valida ed operante sino ad espressa	
	autorizzazione allo svincolo da parte del Comune; -----	
	- l'inopponibilità al Comune del mancato pagamento di premi o	
	supplementi o del corrispettivo per la fideiussione da parte del debitore	
	principale; -----	
	La fideiussione dovrà garantire il corretto adempimento da parte	
	dell'affittuario di ogni obbligo contrattualmente assunto anche relativo al	
	pagamento di penali e conseguentemente anche il ristoro di qualsiasi	
	tipologia di danno consequenziale a condotte inadempienti dell'affittuario	
	stesso nelle more del rapporto contrattuale, nonché qualsiasi diversa	
	tipologia di danno subito dal Comune di Valdaone in conseguenza della	
	risoluzione del contratto. Qualora nel corso del rapporto il proprietario, in	
	dipendenza di inadempimenti contrattuali dell'affittuario, ovvero	
	avvalendosi delle facoltà previste in contratto, dovesse azionare la	
	fideiussione, questa dovrà essere reintegrata nell'importo originario garan-	

tito entro 10 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune. -----

Art. 5

L'affittuario deve gestire l'azienda in modo da conservarne l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti. Tutte le spese di ordinaria manutenzione dell'azienda affittata, ai sensi dell'art. 1609 del Codice Civile, rimangono a carico dell'affittuario. Le spese di straordinaria manutenzione rimangono a carico del proprietario. La manutenzione delle apparecchiature deve essere effettuata dal gestore secondo le modalità contrattuali e quanto previsto dal "Testo Unico per la Sicurezza". Tutti i controlli periodici, gli interventi di manutenzione, le verifiche, l'informazione e formazione del personale a cura e responsabilità del datore di lavoro, dovranno essere annotati sul "Registro della Sicurezza e dei Controlli" (tenuto obbligatoriamente in azienda), inviandone copia per conoscenza al Comune di Valdaone, al fine di verificare le manutenzioni ordinarie svolte per il corretto mantenimento della struttura. Rimangono a carico dell'affittuario anche: i costi e gli oneri dovuti al cattivo funzionamento e/o rottura delle apparecchiature e/o impianti conseguente ad incuria nell'utilizzo e/o cattiva/mancata manutenzione; i costi e gli oneri di riparazione e/o di ripristino di eventuali danni alle strutture/immobili e loro contenuti dovuti ad incuria nell'utilizzo e/o cattiva manutenzione. -----

Art. 6

Competeranno all'affittuario anche le spese di pubblicità, diritti SIAE, le imposte per la gestione del locale, spese per personale, TARI (smaltimento rifiuti urbani), riscaldamento, luce, acqua, depurazione, telefono, ecc. I contratti relativi alle utenze elettriche, telefoniche e TARI (smaltimento rifiuti urbani), dovranno

essere intestati all'affittuario a proprie spese, mentre le spese di riscaldamento (mediante bombolone del gas) e acquedotto, fognatura e depurazione dovranno essere rimborsate al comune in base al riparto delle stesse. -----

Art. 7

I parcheggi a disposizione della struttura alberghiera vengono identificati nella planimetria che forma parte integrante e sostanziale seppur non materialmente allegata. -----

Art.8

L'affittuario dovrà stipulare e presentare al Comune di Valdaone prima della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio connesso alla gestione del locale (Responsabilità civile verso i terzi, furto, rischio locativo, ecc.) e a garanzia dell'immobile (scoppio, incendio, fulmine, ecc sia per l'immobile che per gli arredi di proprietà del locatore) ed RC terzi per danni per responsabilità del conduttore con un massimale pari ad almeno €3.000.000,00.= (Euro tremilioni/00). La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela dai rischi d'impresa verso terzi; inoltre, nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti di terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà del Comune di Valdaone, senza limitazioni di scoperti e franchigie nei confronti del Comune di Valdaone. La polizza stessa deve avere durata non inferiore a quella del contratto e dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Valdaone. L'idoneità della polizza dovrà essere approvata dall'Amministrazione Comunale. -----

Art.9

È riconosciuto al proprietario il più ampio diritto di controllo in ordine alla consistenza e manutenzione dell'Azienda affittata. A tale scopo il proprietario si riserva il diritto di visitare o far visitare, previo congruo preavviso, in ogni momento da persone di sua fiducia i locali ceduti in gestione e farvi eseguire direttamente, a spese dell'affittuario, previa diffida scritta e decorso il termine di giorni 30, tutte quelle opere a carico dell'affittuario, che non siano state eseguite tempestivamente; a tal fine il proprietario potrà avvalersi della fideiussione di cui al precedente specifico articolo. -----

Art.10

L'affittuario assume l'obbligo di gestire, in nome e per conto proprio, o tramite un preposto, l'azienda oggetto del presente contratto, di non subaffittare e di non cedere ad altri, in tutto o in parte, quanto forma oggetto del presente contratto di affitto, sotto forma alcuna incluso il mandato, né associare persona alcuna o ente nella gestione e a non procurare in alcun modo variazioni alle autorizzazioni, senza l'esplicito preventivo consenso scritto dell'Amministrazione comunale. Parimenti l'affittuario non potrà chiedere il trasferimento dell'esercizio né la volturazione a terzi delle autorizzazioni, né rinunciare alle stesse. Se durante la vigenza del contratto di affitto, e previo consenso scritto del proprietario, l'affittuario dovesse ottenere l'ampliamento delle autorizzazioni a lui temporaneamente intestate o la concessione di nuove autorizzazioni a fine affitto dovrà prestarsi a volturare sia le autorizzazioni ampliate che le nuove autorizzazioni senza pretendere corrispettivo o indennità alcuna dal proprietario. Allo scadere del contratto di affitto, tutte le autorizzazioni dovranno essere riconsegnate al Comune, che provvederà alla reintestazione al Comune. -----

Art.11

Se l'affittuario, anche dopo la stipula del contratto, non dovesse ottenere l'intestazione delle autorizzazioni, o dovesse perdere i requisiti morali o professionali previsti di sensi di legge, il Comune di Valdaone ha la facoltà di sciogliere il contratto e di aggiudicare al secondo classificato, senza che il precedente affittuario possa richiedere il risarcimento dei danni. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno in relazione allo scioglimento del contratto. -----

Art.12

Alla scadenza del contratto di affitto non potrà essere preteso alcun indennizzo per migliorie o incrementi nell'attività dell'azienda o nell'avviamento; tutti i beni sono consegnati in normale stato di funzionalità e dovranno quindi essere ripristinati e/o riconsegnati nella medesima condizione salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso. Nessuna variazione, addizione, miglioria ecc., potrà essere opposta alla parte proprietario se non autorizzata per iscritto.

Art.13

Si danno reciprocamente atto che ogni miglioria apportata dall'affittuario non potrà formare oggetto di richiesta di rimborso o indennizzo intendendosi le opere acquistate all'azienda per iniziativa dell'affittuario. -----

Art.14

L'affittuario ha facoltà di recedere dal contratto al termine di ogni annualità, con comunicazione all'Amministrazione comunale, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC non oltre il 30 settembre di ogni anno con decorrenza dal primo di gennaio dell'anno successivo. -----

Il Comune di Valdaone, a suo giudizio insindacabile, si riserva la possibilità di risolvere il contratto in ogni tempo, in presenza di cattiva conduzione, di episodi di carattere penale, del mancato rispetto delle clausole contrattuali e per pubblico interesse, con preavviso scritto raccomandato o PEC di mesi tre. -----

Art.15

Alla scadenza del contratto di affitto, senza necessità di disdetta, dovrà essere lasciato libero l'immobile da persone e cose, con esplicita rinuncia ad indennità o risarcimento di sorta. In caso di mancato rilascio dell'Azienda nei termini previsti dal presente contratto il Comune di Valdaone incamererà a titolo di penale l'importo dalla fideiussione prestata, ferma restando la risarcibilità degli ulteriori danni che dovessero manifestarsi in relazione alla mancata riconsegna nei termini. -----

Art.16

All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere controfirmato dalle parti, previa verifica in contraddittorio, apposito inventario relativo alle attrezzature ed arredi presenti nell'immobile. Alla consegna dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi, verrà redatto apposito verbale di consegna appositamente sottoscritto delle parti. L'inventario verrà costantemente aggiornato e controfirmato dalle parti da ultimo anche in occasione della riconsegna dell'azienda. -----

Art.17

L'affittuario si impegna a mantenere la destinazione economica dell'Azienda a Albergo - Ristorante - Bar. Anche la più attenta pulizia dei pavimenti e degli arredi dovrà essere curata dall'affittuario. Particolare cura dovrà osservarsi per quanto attiene il decoro interno ed esterno dell'immobile con assoluto divieto di

depositare materiale al di fuori dei locali magazzini. L'affittuario è responsabile di eventuali danni alla struttura conseguenti alla mancata rimozione della neve dalla copertura. L'affittuario dovrà provvedere alla rimozione della neve dalla copertura, tramite soggetti adeguatamente formati, utilizzando i necessari accorgimenti al fine di garantire l'incolumità degli operatori e dei terzi. -----

Art.18

L'affittuario si impegna a gestire con il dovuto impegno l'azienda predetta, nonché a mantenerne l'efficienza e l'integrità di esercizio. L'affittuario si impegna a qualificare la ristorazione con la preparazione anche di piatti della tradizione. ----

Art.19

L'affittuario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, in particolare dal Testo Unico D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii., "effettuando la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchinari ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza". -----

Art.20

L'affittuario dovrà avere particolare cura nell'evitare che l'accesso ai dispositivi antincendio ed i fori d'aerazione non siano limitati da attrezzature o materiali di alcun genere. -----

Art.21

La diffusione della musica, all'interno ed all'esterno dei locali, dovrà essere rispettosa dei limiti e condizioni di misura previste dalle normative regolanti la materia. Il gestore si impegna, inoltre, a non arrecare disturbo al pubblico con la diffusione della musica. -----

Art.22

L'affittuario si impegna a non esporre cartelli pubblicitari, od altre forme di pubblicità, né all'interno né all'esterno dei locali, salvo diversa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. Le eventuali autorizzazioni saranno rilasciate dal Comune a proprio insindacabile giudizio. ----

Art.23

L'affittuario si impegna a non svolgere manifestazioni o intrattenimenti di qualsiasi genere senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Comune. Le eventuali autorizzazioni saranno rilasciate dall'Amministrazione comunale a proprio insindacabile giudizio. -----

Art.24

L'affittuario si impegna a rispettare le normative esistenti a disciplina della gestione e smaltimento dei rifiuti ed a curare la differenziazione degli stessi. ----

Art.25

L'affittuario si impegna a consentire i lavori di miglioria eventualmente decisi dal Comune, senza poter pretendere indennizzo o risarcimento alcuno. -----

Art.26

In ogni caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'affittuario, questi sarà obbligato a corrispondere al Comune, a titolo di penale, una somma pari all'importo del canone annuo d'aggiudicazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore, con rinuncia da parte dell'affittuario al potere di chiedere la riduzione della penale. La riscossione della penale verrà effettuata decorsi 7 giorni dalla comunicazione della volontà del Comune di risolvere il contratto stipulato, mediante escussione della fideiussione costituita dall'affittuario. -----

Art.27

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un ulteriore periodo

di anni 3 (tre) ferme restando le condizioni economico-giuridiche fra le parti sottoscritte. Il Comune di Valdaone stabilirà l'eventuale rinnovo del contratto con formale provvedimento della Giunta comunale. -----

Art.28

Tutte le spese oneri ed adempimenti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, valori bollati, ecc.) nessuno escluso ed eccettuato, sono a carico dell'affittuario. La registrazione, avverrà a cura del proprietario ma sarà chiesta in rimborso la spesa al conduttore il quale si obbliga a versarla dietro richiesta da parte del comune di Valdaone. -----

Art.29

L'affittuario dichiara di aver preso visione dell'avviso di gara e suoi allegati e di accettarne incondizionatamente tutte le condizioni. -----

Art. 30

L'affittuario si impegna a tenere il locale aperto al pubblico almeno per il periodo di apertura indicato, previsto dal 01.04 al 15.10 e dal 01.12 al 06.01. Il rispetto del periodo di apertura costituisce condizione essenziale per l'esecuzione del presente contratto. Nei periodi residui dell'anno, anche in caso di chiusura dell'esercizio pubblico, l'affittuaria avrà comunque l'onere della custodia del complesso affittato provvedendo a tutte le cautele e accorgimenti del caso per garantire la conservazione del bene comunale (es. chiusura e scarico degli impianti). È fatta salva la facoltà di chiusura dell'esercizio in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse. In conformità al disposto degli articoli 2561 e 2562 C.C. l'affittuaria è tenuta ad esercitare l'azienda sotto l'insegna "Vecchia Segheria". -----

Art. 31

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile costituiscono clausole risolutive espresse il mancato o ritardato pagamento delle rate del canone di locazione, la mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie da parte dell'affittuario, il mutamento della destinazione d'uso dei locali rispetto a quella prevista dal presente contratto, il fallimento o le procedure concorsuali o l'insolvenza dell'affittuario, il verificarsi di episodi di carattere penale all'interno dei locali cagionati da responsabilità, anche indirette o per mancanza di vigilanza, dell'affittuario o da persone incaricate da questo per la gestione o da dipendenti dello stesso e comunque la violazione di tutte le clausole contenute nel presente contratto. L'amministrazione comunale potrà avvalersi di suddetta clausola dandone avviso 15 (quindici) giorni prima a mezzo lettera Raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC). In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'affittuario lo stesso accetta fin d'ora l'introito della cauzione definitiva da parte del proprietario a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno allo stesso proprietario e senza la possibilità da parte dello stesso affittuario di chiedere la riduzione della penale. -----

Art. 32

Per tutti gli effetti anche esecutivi del contratto, l'affittuario elegge domicilio presso il locale affittato quantunque non più ritenuto. Ogni controversia non risolta in maniera bonaria sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. ---

Art. 33

Il legale rappresentante della ditta _____ di _____ () è informato, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice privacy) che il Comune di Valdaone

tratterà i dati contenuti nel presente contratto soltanto per il compimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla Leggi e dai Regolamenti in materia. Permangono in capo al titolare dei dati trattati tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 679/2016. A sua volta il legale rappresentante della ditta _____ di _____ () assume l'obbligo di trattare i dati personale dei lavoratori da assumere, anche quale terzo responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice privacy). -----

L'impresa aggiudicataria si impegna, ai sensi dell'art.2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di Valdaone vigente, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso, come riportato al punto 15 dell'avviso di gara. -----

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 16 (sedici) pagine a video (una parziale) di cui ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione e confermano l'esattezza, per cui a conferma lo sottoscrivono separatamente in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.52 bis della L. 19.02.1913, n.89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.10 del D.P.C.M. 30.03.2009. -----

Successivamente io Segretario comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf/a con firma digitale. -----

